Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 16 settembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1965, n. **1063**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Immacolata Concezione di Maria nel comune di Canino (Viterbo).

N. 1063. Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Acquapendente e Montefiascone in data 31 agosto 1964, integrato con due dichiarazioni del 26 gennaio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia della Immacolata Concezione di Maria, in località Roggi del comune di Canino (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 122. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1965, n. **1064**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS.mo Crocifisso in Cerignola (Foggia).

N. 1064. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cerignola in data 25 dicembre 1963, integrato con dichiarazione del 1° luglio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia del SS.mo Crocifisso in Cerignola (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1965, n. **1065**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento del titolo della Parrocchia di Santa Maria Goretti V.M. nel comune di Venezia-Mestre.

N. 1065. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 1° febbraio 1965, relativo al mutamento del titolo della Parrocchia di Santa Maria Goretti V. M. in località Frescada, frazione Carpenedo del comune di Venezia-Mestre, nonchè della omonima Chiesa parrocchiale, in quello di San Gregorio Barbarigo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1965, n. **1066**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.M.V. del Carmine, in Napoli.

N. 1066. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 11 agosto 1964, integrato con dichiarazione del 21 gennaio 1965, relativo alla erezione in Napoli della Parrocchia della B. M. V. del Carmine nella Basilica omonima ed alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1965, n. **1067**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Croce in Catanzaro.

N. 1067. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catanzaro in data 1° gennaio 1964, integrato con due dichiarazioni del 8 febbraio e 24 aprile 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Croce in rione Pontepiccolo di Catanzaro ed alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1965, n. **1068**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dell'Ascensione nel comune di Pergine Valdarno (Arezzo).

N. 1068. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Arezzo in data 13 novembre 1964, integrato con postilla e dichiarazione rispettivamente del 1° e 2 marzo 1965, relativo alla erezione della Parrocchia dell'Ascensione in località Montalto del comune di Pergine Valdarno (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 1. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1965.

Autorizzazione all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a compiere nel quinquennio 1965-1969 la revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento dei terreni in alcuni Comuni della provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, sulla revisione generale degli estimi, convertito nella legge 26 giugno 1939, n. 976;

Visti gli articoli 56 e 57 del testo unico delle leggi delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere ad una revisione sistematica della qualificazione, della classificazione e del classamento dei Comuni della provincia di Napoli appartenenti ai distretti d'imposta di Sorrento, Ottaviano, Portici, Ischia, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia;

Considerato che nessuna revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento è stata effettuata nei precitati Comuni dall'anno 1914 in cui ha avuto inizio la conservazione del nuovo catasto terreni con decreto ministeriale 20 ottobre 1913;

Decreta:

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a compiere nel quinquennio 1965-1969 la verificazione straordinaria della qualificazione, della classificazione e del classamento nei Comuni dei distretti d'imposta di Sorrento, Ottaviano, Portici, Ischia, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia in provincia di Napoli e a provvedere ai rilevamenti geometrici che l'anzidetta verificazione potrà richiedere.

La verificazione sarà effettuata con le seguenti norme:

1) per ciascun Comune ricadente nella verificazione sarà data comunicazione ai possessori del giorno di inizio dei lavori, a mezzo manifesto che verrà pubblicato, almeno dieci giorni prima, all'albo del Comune nei principali luoghi abitati delle frazioni e in altre località a seconda delle consuetudini;

2) i risultati della verificazione saranno notificati ai possessori con appositi avvisi riportanti le partite catastali quali risultano a seguito della verificazione

compiuta. Dette partite catastali, per ciascun Comune ricadente nella verificazione, saranno redatte in forma schedaristica a base meccanografica e sostituiranno quelle vigenti;

3) è data facoltà ad ogni possessore di effettuare gratuitamente, presso l'Ufficio tecnico erariale di Napoli — entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notificazione degli avvisi anzidetti — la visura della propria partita catastale preesistente alla verificazione;

4) la introduzione in catasto delle variazioni accertate nel corso delle operazioni, avrà luogo in data unica per ciascun Comune, mediante la sostituzione degli atti vigenti, con quelli aggiornati e redatti in forma schedaristica;

5) della data di sostituzione degli atti vigenti di ciascun Comune, i possessori interessati saranno avvisati, a mezzo manifesto, da pubblicarsi almeno dieci giorni prima con le modalità di cui al n. 1).

Roma, addì 31 marzo 1965

p. *Il Ministro*: Bensi

(6210)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1965.

Acquisto di vino da avviare alla distillazione a norma dell'art. 5 del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1965, n. 455, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, nel testo definitivo di cui alla legge 19 maggio 1965, n. 455, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto suddetto, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Considerata la necessità di venire incontro ai piccoli e medi produttori vinicoli, singoli o associati, per il raggiungimento delle finalità previste dal predetto art. 5, specie nelle zone dove più urgente si manifesta tale esigenza, in relazione alle difficoltà di collocamento del prodotto;

Ritenuta la opportunità che l'acquisto di vino da avviare alla distillazione sia effettuato anche per il tramite di Enti operanti nel campo dell'agricoltura;

Decreta:

La Federazione italiana dei consorzi agrari e l'Ente di irrigazione per la Puglia e la Lucania, Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono autorizzati — ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1965, n. 455 e con le modalità e condizioni stabilite nel provvedimento medesimo — ad effettuare acquisti di vino da avviare alla distillazione, fino al limite complessivo di duecentomila ettolitri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1965

Il Ministro: Ferrari Aggradi

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1965
Registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 243

(6677)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 439 del 19 aprile 1964 della Amministrazione provinciale di Pescara concernente la provincializzazione della « Diramazione per Villa Badessa » che dalla strada provinciale Cepagatti-Princialunga raggiunge Villa Badessa;

Visto il voto n. 682 del 18 maggio 1965, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada della lunghezza complessiva di km. 0+360 può pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Diramazione per Villa Badessa » che dalla strada provinciale Cepagatti-Princialunga raggiunge Villa Badessa, di km. 0+360, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1965

Il Ministro: Mancini

(6271)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1965.

Autorizzazione all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a compiere, nel triennio 1965-1967, la revisione straordinaria della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni di qualità « agrumeto », in alcuni Comuni della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 113, lettera *a*), e 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, sulla revisione generale degli estimi, convertito nella legge 26 giugno 1939, n. 976;

Visti gli articoli 56 e 57 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere ad una revisione straordinaria della qualificazione, della classificazione e del classamento della qualità « agrumeto » nei Comuni della provincia di Catanzaro, appresso indicati:

Badolato, Belcastro, Belvedere di Spinello, Borgia, Briatico, Caraffa di Catanzaro, Casabona, Catanzaro, Cirò, Cirò Marina, Cortale, Cropani, Crotone, Crucoli, Curinga, Davoli, Dinami, Drapia, Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Filandari, Francavilla Angitola, Francica, Gagliato, Gasperina, Gerocarne, Gizzeria, Guardavalle, Isca sullo Jonio, Isola di Capo Rizzuto, Joppolo, Limbadi, Magisano, Maida, Maierato, Mileto, Montauro, Montepaone, Monterosso Calabro, Nicastro, Nicotera, Nocera Tirinese, Parghelia, Petrizzi, Pianopoli, Pizzo, Pizzoni, Ricadi, Roccabernarda, Rocca di

Neto, Sambiase, San Calogero, San Costantino Calabro, San Floro, San Gregorio d'Ippona, San Mauro Marchesato, San Sostene, Santa Caterina dello Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Sant'Eufemia Lamezia, Santa Severina, Satriano, Scandale, Sellia, Sellia Marina, Settingiano, Simeri Crichi, Sorianello, Soriano Calabro, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Staletti, Strongoli, Tiriolo, Tropea, Vazzano, Vibo Valentia, Zambrone.

Considerato che nei Comuni stessi, nessuna revisione è stata finora disposta per la coltura « agrumeto » ai sensi del primo comma dell'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Decreta:

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a compiere, nel triennio 1965-1967, la revisione straordinaria della qualificazione, classificazione e classamento, con conseguente applicazione di nuovi elementi censuari, per la generalità dei terreni di qualità « agrumeto » siti nei Comuni sopra indicati.

La revisione sarà effettuata con le norme in uso, provvedendosi a dare avviso agli interessati delle operazioni sopralluogo a mezzo manifesto che verrà pubblicato almeno dieci giorni prima all'albo del Comune e nelle località di consuetudine.

Roma, addì 21 luglio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(6455)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1965.

Autorizzazione alla Banca agricola cooperativa di Cerea, con sede in Cerea (Verona), a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Cerea, Casaleone, Gazza Veronese e Salizzole, tutti in provincia di Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca agricola cooperativa di Cerea, con sede in Cerea (Verona);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca agricola cooperativa di Cerea, con sede in Cerea (Verona), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Cerea, Casaleone, Gazzo Veronese e Salizzole, tutti in provincia di Verona.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca agricola cooperativa di Cerea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1965

Il Ministro: COLOMBO

(6153)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1965.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Montepulciano, di 2ª categoria, con sede in Montepulciano (Siena) e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera del 3 maggio 1965, con la quale il commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Montepulciano, di 2ª categoria, con sede in Montepulciano, ha chiesto la messa in liquidazione della azienda;

Considerato che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, lettera *b*), del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Montepulciano, di 2ª categoria, con sede in Montepulciano (Siena), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 agosto 1965

Il Ministro: COLOMBO

(6783)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1965.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia Romagna;

Vista la nota del 1° settembre 1965, n. 32654, con la quale il Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per l'Emilia-Romagna comunica che è stato nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per l'Emilia-Romagna il dott. ing. Giuseppe Grauso in sostituzione del dott. Gherardo Sica, chiamato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna il dott. Gherardo Sica con il dott. ing. Giuseppe Grauso nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per l'Emilia-Romagna;

Decreta:

Il dott. ing. Giuseppe Grauso è chiamato a far parte, quale provveditore regionale alle Opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del dott. Gherardo Sica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(6736)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1965.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Vista la nota del 3 settembre 1965, n. 5045 Div Gab., con la quale la prefettura di Catanzaro comunica che è stato nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Calabria il dott. ing. Giovanni Travaglini in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Virno, nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Campania;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria il dott. ing. Giuseppe Virno trasferito ad altra sede con il dott. ing. Giovanni Travaglini, nominato provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Calabria;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Giovanni Travaglini è chiamato a far parte, quale provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Calabria, del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria, in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Virno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(6735)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Bologna, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali *o da eccezionali avversità atmosferiche* dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Bologna;

Decreta:

Per la provincia di Bologna, si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comuni di Argelato, Bassano, Bentivoglio, Bologna, Castel Guelfo di Bologna, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Crespellano, Crevalcore, Medicina, Minerbio, Mordano, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese;

comune di Anzola dell'Emilia, per la località Fornelli;

comune di Baricella, per la località Zuccherificio;

comune di Borgo Tossignano, per la località Tossignano;

comune di Budrio, per le località Dugliolo, Barchessa;

comune di Casalecchio di Reno, per le località Tizzano, Eremo;

comune di Casal Fiumanese, per le località Croara, Sassoleone (Gesso), Rio Casale, Rio Sassatello;

comune di Castel d'Aiano, per la località Casigno;

comune di Castello di Serravalle, per le località Castello, Fagnano;

comune di Castel San Pietro Terme, per la località Gallo;

comune di Grizzana, per le località Salvaro, Casa Moschino, Carviano, Vimignano;

comune di Imola, per le località Sesto Imolese, Cantalupo, Zello;

comune di Loiano, per le località Soiano, Barbarolo;

comune di Malalbergo, per le località Casoni;

comune di Marzabotto, per le località Sperticano, Montasico, Valmara di Sopra;

comune di Monghidoro, per la località Cà di Coccia;

comune di Monterenzio, per le località Villasassonero, Cà del Vento, San Benedetto Querceto;

comune di Monte San Pietro, per le località Fagnano, Oliveto, Monte Severo, Monte Maggiore, San Lorenzo in collina, San Martino in Casola;

comune di Pianoro, per le località Montecalvo, Barbarolo;

comune di San Giorgio di Piano, per la località Stiatico;

comune di Sasso Marconi, per le località Scopeto, Badolo, Villa Quiete, Pieve del Pino;

comune di Savigno, per le località Samoggia, Rodiano, Vedegheto, San Biagio;

comune di Vergato, per la località Calvenzano;

comune di Zola Predosa, per le località Lavino, Gesso, Ponte Ronca;

comune di Molinella, per le località Marmorta, San Pietro Capofiume, e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Monteveglio, per le località Valle Zacchi, Montebudello, Motta e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6648)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Benevento, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Benevento;

Decreta:

Per la provincia di Benevento si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

comune di Apice, per le località Alvino, Tignano, San Lorenzo al Bosco, San Martino, Isca dell'Olmo, Sotto Castiglione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6647)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Alessandria, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Alessandria;

Decreta:

Per la provincia di Alessandria si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comune di Acqui Terme, per le località Vallerana, Moirano, Botti, Prele, Costa;

comune di Cassine, per le località Sant'Andrea, strada San Giovanni;

comune di Orsara Bormida, per la località San Quirico;

comune di Ricaldone, per le località Botti, Moirano;
comune di Visone, per le località Cascina Turca, Scarali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6645)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.
Delimitazione delle zone, in provincia di Perugia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Perugia;

Decreta:

Per la provincia di Perugia si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comune di Assisi, per le località Porziano, Santa Maria di Lignano;
comune di Città di Castello, per le località San Secondo, Lugnano, Canoscio;
comune di Deruta, per le località Caprara, Le Vincare, La Torre;
comune di Foligno, per la località Uppello;
comune di Gualdo Tadino, per le località Caprara, Morano, Pieve di Compresseto, San Pellegrino;
comune di Gubbio, per le località Ponte d'Assi, Branca, Colpalombo;
comune di Lisciano Niccone, per le località Santa Maria delle Corti, Pian di Marte;
comune di Montefalco, per la località Fabbri;
comune di Monte Santa Maria Tiberina, per la località Gioiello;
comune di Nocera Umbra, per le località Nocera Scalo, Mascionchie;
comune di Piegaro, per la località Castiglion Fosco;
comune di Spoleto, per la località Morro Bussano;
comune di Trevi, per le località Pigge, Chiesa Tonda, Marella, San Lorenzo, Cannaiola, Pietra Rossa, Casco dell'Acqua, Prati di Parrano, Faustana, Bovara;
comune di Valfabbrica, per le località Coccorano, Collemincio, Giomici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6666)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.
Delimitazione delle zone, in provincia di Bari, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Bari,

Decreta:

Per la provincia di Bari si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comune di Acquaviva delle Fonti, per le località Monticello, Giordano, Curto Martino, Renzo,

comune di Andria, per le località San Vittore, Cariati, Petrone, Ponte Liso, Scalapolice, Boscariello, Taverna Vecchia, Arnieci, Torre di Bocca, Rivera, Cappone, Castel del Monte, Femminamorta, San Leonardo, Piano Padula, Posta di Grotta, Posta Canale;

comune di Barletta, per le località Carlantonio, Labianca, Conca d'Oro, Santa Maria, Grottone, Maccarnello, Tittadegna, Piano Campanile, San Lazzaro, Belluogo, Tratturo, Mezza Strada, Grassito, Madonna del Petto, Pozzillo, Monterotondo, San Vincenzo, Palombara, Montaltino, Palombaro;

comune di Bitonto, per il territorio posto a sud del centro abitato della frazione di Mariotto comprendente le località Chiuso Matera e Matine;

comune di Canosa di Puglia, per le località Coppe del Maltempo, Marchese, San Domenico, Via Vecchia di Corato, Castelletto, Coppicelle, Colavecchia, Filangeri, Pozzello, Amacolucci, Saltaloia, Lama dei Fichi, Piano San Giovanni Sconciatore, Inforcature;

comune di Conversano, per le località Manghisi, Giarra, Monte, Polisella;

comune di Corato, per le località Difesa, Bosco Comunale, Pedale, San Giuseppe Murgetta, San Magno, Boschigni, San Savello, Torre di Neglia, Pietrogianni;

comune di Gioia del Colle, per le località Canale, ad est della statale n. 100, Lama delle Vigne, Cavallerizza, Patterma, Parco Oscuro, Via Chiusa, Porta Rossa, Porcile, San Pietro, Castiglione, Mandorla Amara, Chiancara, di Zamparicolo, Santa Candida, Lamie Fatalone, Vicinale Tarantina, Spinomarino, territorio a sud del centro abitato lungo la statale n. 100, La Giunta Giampaolo, Corte Lirice;

comune di Gravina di Puglia, per le località Pescara, Sant'Angelo, Varco, San Lorenzo, San Francesco, Porcile piccolo e grande, Cazzarola, Accurso, Maricella, Gurgovia, Lama delle Noci, Lama Colma, Dolcecanto, Pantanella, Pesco Folieri, Alvitino, Albanello, Santa Maria, Capasa, Le Frondi, Pezza della Madonna, Magliuolo, Grotte Maraldo, Pié d'Organo, Bianchini, Pescarella, Vagnari, Santa Teresa, Carrara Cupo, San Leo, Pentecchia;

comune di Minervino Murge, per le località Acquatetta, Chiacanrella, Campanelli, Lamalunga, Stingi, Monte la Rosa, Retine, Torlazzo, Tozzoli, Sabella, Campanone;

comune di Monopoli, per le località Torre d'orto, Losciale, Capitolo, Santo Stefano, Stomazzelli, L'Assunta, Vagone, San Oronzo, Sant'Antonio d'Ascoli, Macchia di Monte, Spina, Arenazza, Baione;

comune di Noicattaro, per le località Trisorio, Avela Cipierno, Rutigliano, Coppe, Incoronata;

comune di Noci, per le località Madonna della Scala, Monitillo, Mancino, Montedoro, Marzolla, Vecchio Lezzi, Fongio, Amendola, Barsenti, Palazzullo, Lamie, Zappiello, Parco Lupi, Roschizzo, Scangiatoria;

comune di Palo del Colle, per le località Mangiaguera, Parco Bambino, Carleone, Lama di Battaglia, Piscina della Vedova, Lama di Jazzo, Cacafumo, Lama Cupo, Matine;

comune di Poggiorsini, per le località Capodacqua, Pozzoloruzzo, San Cataldo, Capoposta;

comune di Polignano a Mare, per le località Macchialunga, Santa Candida di Iacoviello;

comune di Rutigliano, per le località Cipierno, San Lorenzo, Montenuovo, Belvedere;

comune di Ruvo di Puglia, per le località Matine, Bellagriffi, Lago Cupo, Pozzo Sorgente, Giuliano;

comune di San Michele di Bari, per le località Canale, Fontanelle, Vallone;

comune di Santeramo in Colle, per le località Strambone, Costamandrino, Carnevale, Lagolaguardia, Spinelli;

comune di Spinazzola, per le località Paredano, Mazzitello, Spacca Cipolla, Ginosa, Giavurre;

comune di Terlizzi, per le località Pozzelle, Strapizzo, Loi San Giorgio, Fondo la Morte, Conca d'Oro, Pozzo Crollalanza, Fontana, Parco, Canale Marcito, Vigne Montane, Pezza Peragine, Monte Verde, Padula, San Giuliano, Foggia Campocalarale;

comune di Toritto, per le località Matine, Antevito, Senza Legge, Scattapignata, Quarto, Piana, Vezzara, Parcovaccaro, Pennacchio, Laghi, Canalone, La Fitta, Pescariello, Femminamorta, Riconche, Piscina Nuova, Lama Lonero, Parco dei Buoi, Lama di Grotte, Lama Parco Petisti;

comune di Triggiano, per la località Le Lame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6646)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Pavia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Pavia;

Decreta:

Per la provincia di Pavia si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comune di Bagnaria, per le località Mutti, Livelli, Spizzirò, Capinera, Lazzuolo, Moglie;

comune di Borgo Priolo, per le località Galà, Casa Perotti, Ghiaia dei Risi, Staghiglione, Casa Percivalle, Schizzola, Casa Galotti;

comune di Canevino, per le località Pianaversa, Fontana, Colombara, Mollio, Caseo, Morzone;

comune di Casteggio, per le località Mairano, Colombara, Canegate, Olmazzo, Montariolo, Fontanone, Cassinera, Pegazzera.

comune di Cervesina, per la località Buschi;

comune di Godiasco, per le località Montegarzano, Cerreto superiore, Cerreto inferiore, Castelvecchio, Crocetta;

comune di Lirio, per le località Fraccioni, Casa Paglia;

comune di Montalto Pavese, per le località Villa Illibardi, Casa Cuneo, Casa Battaglino;

comune di Montecalvo Versiggia, per le località Casa Sartori, Vallazza, Casa Bassani, Colombara, Crocetta, Ca' Bella, Castelrotto, Canova, Frenzo, Carolo, Spinola;

comune di Montescano, per le località Casa Colombi, Ca' Selvatici, Poggio, Moscatelli, Predere;

comune di Montesegale, per le località Camolino, Poggiolo, Frascate, Bregni, Montesasso, Sanguignano, Cenerate, Zuccarello, Molino Montà;

comune di Montù Beccaria, per le località Maccarone dei Frati, Maccarone Vistarino, Cerizzola, Loglio Sopra, Guardia, Bergamasca, Costa Monte Fedele;

comune di Mornico Losana, per le località Ronchi, Montepezzuto, Zanga, Casa Guarnoni, Ca' dei Frati, Losana;

comune di Oliva Gessi, per le località Cirocco, Bosco, Ca' Oliva, Cassinera;

comune di Pancarana, per le località Bonesca, Cascinetta, Casala;

comune di Pietra de' Giorgi, per le località Bosco Casella, Gaeivalda, Scagni;

comune di Pizzale, per le località Porana, Badessa;

comune di Rocca Susella, per le località Ca' Sturla, Chiusano, Gaminara, San Paolo;

comune di Romagnese, per le località Gabbiani, Breni, Casa Vabbione, Premure, Valle Lina, Casa Arione;

comune di Rovescala, per le località Croce, Luzzano, Fraccioni, Scozzolino;

comune di Santa Giulietta, per le località Pizzolo, Pozzo, San Giorgio, Castello, Monteceresino;

comune di Santa Maria della Bersa, per le località Pra' del Gatto, Pizzofreddo, Torrone, Ca' dei Corni, Donelasco, Sannazaro, Zerboni, Prago, Zuccone, Casale, Ca' Terzoni, Villanova, Croce Bianca, Pinarolo, Cimitero;

comune di Stradella, per le località Rescona, Rocanata, Torre Sacchetti, Beria, Santa Maria;

comune di Valdinizza, per le località Molino Carlotta, Molino Cassano, Galasco, Casa Schiava, Poggio Ferrato;

comune di Valverde, per le località Alvaia, Casa Balestreri, Filagni;

comune di Varzi, per le località Rosana, Monteforte;

comune di Zavattarello, per le località Crocetta, Casa Marioli;

comune di Borgoratto Mormorolo, per le località Inveriaghi, Pianazzo e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Calvignano, per le località Travaglino, Valle Cevino, Fontanelle e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Canneto Pavese, per le località Chiesa, Casa Bernini, Monteveneroso e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Castana, per le località Ca' Rossa, Ca' Gaetani, Costa, Martinasca, Rocchetta, Palazzina, Portico, Casa Colombi e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Codevilla, per le località Valle Luria, Piana, Pontazzo e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo:

comune di Corvino S. Quirico, per le località Novellina, Valle Straggini, Camarà, Castello, San Rocco, Mazzolino e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Fortunago, per le località Costa Cavalieri, Scagni, Sant'Eusebio, Gravanago e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Golferenzo, per le località Casa Nuova, Ca' Ricci, Rivalda Nuova, Gorbidi, Ca' Pigorini, Piscinello e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo:

comune di Retorbido, per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Rocca de' Giorgi, per la località Chiesa e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Ruino, per le località Carmine, Torre degli Alberi e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di San Damiano al Colle, per le località Boffalora, Cillà Marone, Poggio, Campreollo, Mondonico e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Torricella Versate, per le località Monteceresino, Valsorda, Galera, Montanara, Bosco Madio, Ca' Cordona, Ca' Pavese e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

comune di Volpara, per le località Segale, Ortaiolo, Marrone, Casa Pezzati, Colemberone, Ca' Calatroni, Campasso e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6665)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Delimitazione delle zone, in provincia di Reggio Emilia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, numero 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Reggio Emilia;

Decreta:

Per la provincia di Reggio Emilia si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comune di Baiso, per le località Debbia, Visignolo, Pino, Borella, Antignola;

comune di Campagnola Emilia, per le località Bosco, Pontetesta;

comune di Carpineti, per la località Malpasso;

comune di Casina, per le località Ripa Colla, Bergono, Trazzara, Cà Cernaleto, Cà Bonini;

comune di Castellarano, per le località Malonca, Cà d'Inverno, Cà De' Prodi, S. Valentino, Cà De' Bursi, La Casoletta, Gavardo, Le Viole, Telerolo;

comune di Castelnovo ne' Monti, per le località Cà di Scatola, Salatte, I Caselli, Boschi, Lermo, Ginepreto;

comune di Ciano d'Enza, per la località Canossa;

comune di Fabbrico, per le località San Genesio, Scaglietta, La Valle, Pascola, Colombarola, Selvatica;

comune di Gualtieri, per le località Traversa, Torriono, Setteponti;

comune di Guastalla, per le località Barchessino, Carrobioli, San Rocco;

comune di Ligonchio, per la località Piolo;

comune di Novellara, per le località Caldiraua, La Gatta, Val Comune, Macchinone;

comune di Reggiolo, per le località Battistona, Bruciati;

comune di Rolo, per le località circostanti il centro abitato del capoluogo;

comune di Scandiano, per le località Bottegaro, Monte di Sopra, e per il territorio fiancheggiante il torrente Tresinaro tra le località Rendinara e Riva;

comune di Toano, per le località Castagnola, Cà Borghi, Cà Scappini, Calbalano, I Cerri;

comune di Vetto, per le località Villa, L'Aticola, Cesola, Cà d'Ottavio, Cà Remigio, Siola;

comune di Vezzano sul Crostolo, per le località Le Piante, Ginestreto, Mozzone, Vendina, Ferrarini, Casola Canossa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6670)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Elenco dei vitigni atti a dare uve idonee alla produzione di vino base per la preparazione di vini liquorosi

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Decreta:

I vini base per la preparazione dei vini liquorosi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, devono provenire esclusivamente dalle uve dei vitigni indicati nell'elenco allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Elenco dei vitigni atti a dare uve idonee alla produzione di vino base per la preparazione di vini liquorosi (1)

Aglianico, Albana, Albanello, Albarola, Aleatici, Alicante, Barbera, Bonarda piemontese, Brachetto, Cabernets, Calabrese, Canaiolo, Cannonao, Carricante, Catarratto, Coda di volpe, Cortese, Corvina veronese, Dolcetto, Erbaluce, Favorita, Fiano, Frappato di Vittoria, Freisa, Gaglioppo, Garganega, Girò, Grecanico dorato, Greco-Grignolino, Grillo, Inzolia o Ansonica, Malvasie, Mammolo, Marzemino, Merlot, Molinara, Monica, Montepulciano, Montonico, Montù, Moscati, Nasco, Nebbiolo, Negrara trentina, Negro amaro, Nuragus, Piedirosso, Picolit, Pigato, Pinots, Pollera, Primitivi, Prosecco, Rieslings, Rondinella, Rossara trentina, Rossese, Sagrantino, Sangiovese, Sauvignon, Semillon, Syrah, Sylvaner verde, Tokai friulano, Torbato, Traminer aromatico, Trebbiano, Uva di Troia, Verdeca, Verdicchio, Verduzzo, Vermentino, Vernacce, Zagarese.

(1) I vitigni compresi nel presente elenco sono da ritenersi appropriati anche se denominati con uno dei sinonimi di cui alla pubblicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste « Principali vitigni da vino coltivati in Italia ».

(6687)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pontecchio Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1965, il comune di Pontecchio Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.949.132, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6630)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo della zona di divieto di caccia e uccellagione in comune di Montecavallo (Macerata)

Con decreto ministeriale 28 agosto 1965 è vietata, fino al 30 giugno 1971, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia alla lepre, starna, coturnice, quaglia, tordo, tordo sassello, merlo, cesena (tordella marina), tordella nostrana, allodola, colombaccio, colombella, beccaccia, palmipedi e trampolieri, fringillidi, nella zona in comune di Montecavallo della superficie di 825 ettari circa delimitata dai confini fissati nel decreto ministeriale precedente 18 agosto 1959.

(6461)

Rinnovo della zona di divieto di caccia e uccellagione in comune di Ussita (Macerata)

Con decreto ministeriale 28 agosto 1965 è vietata, fino al 30 giugno 1971, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia alla lepre, starna, coturnice, quaglia, tordo, tordo sassello, merlo, cesena (tordella marina) tordella nostrana, allodola, colombaccio, colombella, beccaccia, palmipedi e trampolieri, fringillidi in genere, nella zona in comune di Ussita, della superficie di 1063 ettari circa delimitata dai confini fissati nel precedente decreto ministeriale 17 agosto 1959.

(6459)

Divieto di caccia e uccellagione a numerose specie di selvaggina migratoria in tutto il territorio della provincia di Firenze.

Con decreto ministeriale 28 agosto 1965 è vietata, fino al 30 giugno 1968, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione, in tutto il territorio della provincia di Firenze, alle sottoelencate specie di selvaggina:

Uccelli 1) Falconidi: poiana calzata, poiana, falco pecchiaiolo, poiana codabianca, sparviero, astore, falco di Padule, albanella minore, albanella pallida, nibbio bruno, nibbio reale, gheppio, grillaio, smeriglio, pellegrino, lanario, sacro, lodolaio, falco della regina, falco cucuolo, biancone, con la sola eccezione per la cattura e detenzione del gheppio da servire per zimbello. 2) Strigidi gufo reale. 3) Cinclidae: merlo acquaiolo. 4) Turdidi: passero solitario. 5) Upupidae: upupa. 6) Caprimulgidae: succiocapre. 7) Alcedinidae: martin pescatore. 8) Tetraonidae: fagiano di monte o gallo forcello, gallo cedrone e la caccia, limitatamente al territorio libero della Provincia, ai seguenti mammiferi: martora, lontra, marmotta, riccio e tasso.

(6457)

Costituzione della zona di divieto di caccia e uccellagione in comune di Tolentino (Macerata)

Con decreto ministeriale 28 agosto 1965 è vietata, fino al 30 giugno 1968, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016: la caccia alla lepre, fagiani, quaglie, colombacci, tordelle, almudi, storni, turdidi, fringillidi, trampolieri, beccaccia compresa, nella zona sita in comune di Tolentino della superficie di ettari 388 circa.

Confini: strada comunale Piani Bianchi; strada comunale San Rocco; proprietà Pascacci, I.R.C.R., Francioni, Ripani; strada comunale San Ginesio; strada vicinale Calcavenaccio n. 1; strada vicinale San Pietro; strada vicinale Brancadori.

(6460)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Sergio Gardenghi, nato a Castel Guelfo di Bologna (BO) il 25 febbraio 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna il 12 gennaio 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(6402)

Diffida per smarrimento di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Armando Albert, nato a Milano il 21 settembre 1914, ha dichiarato che il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, conseguito presso il Politecnico di Torino nella sessione dell'anno 1941, è andato smarrito in seguito alla distruzione della vecchia sede dell'Ateneo stesso avvenuta nel 1943 a causa degli eventi bellici.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Torino.

(6400)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza liquidatore di ventisei società cooperative della provincia di Frosinone

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 agosto 1965 le sottoelencate Società cooperative sono sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Cooperante », con sede in Frosinone, costituita per rogito Cisternino in data 15 marzo 1949, rep. 24151;

2) Società cooperativa edilizia fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Frosinone, costituita per rogito Marini in data 19 luglio 1948, rep. 3014;

3) Società cooperativa gestione spacci popolari « Madonna della Neve », con sede in Frosinone, costituita per rogito Federici in data 14 gennaio 1950, rep. 702;

4) Società cooperativa « Provinciale agricola produttori latte », con sede in Frosinone, costituita per rogito Federici in data 30 agosto 1950, rep. 1657;

5) Società cooperativa Edilizia Abitazione « S.C.E.A.F. », con sede in Frosinone, costituita per rogito Federici in data 15 marzo 1954, rep. 8751;

6) Società cooperativa « Sempre avanti », con sede in Frosinone, costituita per rogito Marini in data 1° maggio 1946, rep. 484;

7) Società cooperativa « La Tessile Alatrense », con sede in Alatri (Frosinone) costituita per rogito Rossi in data 13 aprile 1948, rep. 5662;

8) Società cooperativa « Liberi Lavoratori », con sede in Alatri (Frosinone), costituita per rogito Rossi in data 12 agosto 1950, rep. 7219;

9) Società cooperativa « La Madonnina », con sede in Alatri (Frosinone), costituita per rogito Rossi in data 8 giugno 1947, rep. 5061;

10) Società cooperativa « La Trebbia », con sede in Alatri (Frosinone), costituita per rogito Rossi in data 24 gennaio 1947, rep. 4810;

11) Società cooperativa « La Benefica », con sede in Alatri (Frosinone), costituita per rogito Rossi in data 13 aprile 1948, rep. 5663;

12) Società cooperativa « La Fiaccola », con sede in Alatri (Frosinone), costituita per rogito Rossi in data 10 agosto 1945, rep. 3999;

13) Società cooperativa « Reduci e combattenti », con sede in Amaseno (Frosinone), costituita per rogito Marini in data 11 agosto 1946, rep. 702;

14) Società cooperativa « Unione lavoratori edili », con sede in Broccostella (Frosinone), costituita per rogito Savona in data 7 aprile 1946, rep. 11443;

15) Società cooperativa « Vanga e Stella », con sede in Castro dei Volsci (Frosinone), costituita per rogito Marini in data 11 aprile 1947, rep. 1552;

16) Società cooperativa agricola « L'Aratro », con sede in Ceprano (Frosinone), costituita per rogito Marini in data 11 agosto 1952, rep. 7748;

17) Società cooperativa « Consorzio libero per la ricostruzione di Ceprano », con sede in Ceprano (Frosinone), costituita per rogito Seraschi in data 21 dicembre 1946, rep. 28;

18) Società cooperativa « Dio e Popolo », con sede in Ceprano (Frosinone), costituita per rogito Tanzilli in data 14 ottobre 1944, rep. 254;

19) Società cooperativa agricola « La Trebbia », con sede in Ferentino (Frosinone), costituita per rogito Marini in data 30 gennaio 1950, rep. 4960;

20) Società cooperativa edilizia « La Speranza », con sede in Fiuggi (Frosinone), costituita per rogito Rossi in data 3 marzo 1950, rep. 2415;

21) Società cooperativa « Terra Nostra », con sede in Fiuggi (Frosinone), costituita per rogito Rossi in data 14 settembre 1944, rep. 3594;

22) Società cooperativa « La Rinascita », con sede in Fiuggi (Frosinone), costituita per rogito Anagni in data 15 agosto 1945, rep. 1750;

23) Società cooperativa edilizia « Val Casa », con sede in Guarcino (Frosinone), costituita per rogito Felicetti in data 13 febbraio 1945, rep. 616;

24) Società cooperativa « D'Agnanno Roccantonio », con sede in Piedimonte San Germano (Frosinone), costituita per rogito Golini-Petrarcone in data 4 marzo 1945, rep. 7371;

25) Società cooperativa « La Rinascita », con sede in Pontecorvo (Frosinone), costituita per rogito Marsella in data 20 novembre 1949, rep. 2785;

26) Società cooperativa « Agricola di consumo », con sede in Sgurgola (Frosinone), costituita per rogito Floridi in data 26 novembre 1944, rep. 3969.

(6485)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi del 15 settembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,74	624,70	624,74	624,70	624,70	624,77	624,70	624,75	624,77	624,70
$ Can.	580,10	579,90	579,75	580,05	579,10	580,30	580,10	580,20	580,30	580,40
Fr. Sv.	144,74	144,77	144,77	144,76	144,70	144,75	144,75	144,75	144,75	144,76
Kr. D.	90,35	90,40	90,38	90,375	90 —	90,35	90,35	90,86	90,35	90,35
Kr. N.	87,45	87,44	87,47	87,445	87,40	87,45	87,445	87,40	87,45	87,45
Kr. Sv.	120,80	120,86	120,85	120,865	120,85	120,80	120,86	120,82	120,80	120,80
Fol.	173,54	173,56	173,55	173,56	173,50	173,55	173,535	173,57	173,55	173,57
Fr. B.	12,58	12,587	12,5880	12,5885	12,585	12,58	12,587	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,48	127,485	127,50	127,49	127,50	127,48	127,485	127,48	127,48	127,48
Lst.	1747,16	1748,05	1747,875	1747,85	1747,75	1747,20	1747,825	1747,20	1747,20	1748 —
Dm. occ.	155,79	155,84	155,81	155,80	155,77	155,78	155,80	155,75	155,78	155,80
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,2150	24,2080	24,21	24,21	24,2105	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,75	21,75	21,78	21,745	21,75	21,74	21,77	21,75	21,74	21,75

Media dei titoli del 15 settembre 1965

Rendita 5 % 1935	101,975
Redimibile 3,50 % 1934	98,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,60
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 settembre 1965

1 Dollaro USA	624,70
1 Dollaro canadese	580,075
1 Franco svizzero	144,755
1 Corona danese	90,362
1 Corona norvegese	87,445
1 Corona svedese	120,862
1 Fiorino olandese	173,547
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,487
1 Lira sterlina	1747,837
1 Marco germanico	155,80
1 Scellino austriaco	24,209
1 Escudo Port.	21,757

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1965, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 324, è stato dichiarato irricevibile, perchè non presentato nei termini di legge, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Bellesia Ugo avverso il decreto ministeriale del 2 marzo 1963, emesso ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

(6479)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Settima estrazione per l'ammortamento del debito redimibile 5 % - 1954

Si rende noto che il giorno 9 ottobre 1965, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, nella sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 1ª, 2ª, 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 14ª, 16ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del Debito redimibile 5 % 1954.

Successivamente, il giorno 11, nella medesima sala e alla stessa ora, sarà provveduto alla SETTIMA estrazione di una serie, che sarà rimborsata a partire dal 1° gennaio 1966.

La serie sorteggiata sarà pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1965

Il direttore generale: GAGLIARDO

(6611)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Montepulciano, di 2ª categoria, con sede in Montepulciano (Siena), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 30 agosto 1965, con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Montepulciano, di 2ª categoria, con sede in Montepulciano (Siena), e lo stesso è stato posto in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della gestione liquidatoria;

Dispone:

Il geom. Mario Mari è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Montepulciano, di 2ª categoria, con sede in Montepulciano (Siena), ed i signori dottor ing. Giuseppe Cingolani, avv. Mauro Lippi e rag. Alfredo Parbuono sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1965

Il Governatore: CARLI

(6784)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso a due posti di operaio di 1ª categoria (specializzati) con la qualifica di capo draga nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a due posti di operaio di 1ª categoria (specializzati) con la qualifica di capo draga nel ruolo degli operai del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite massimo previste dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

e) iscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna per servizi di coperta o di macchina;

f) aver compiuto 12 mesi di navigazione su acque interne in servizio di coperta o di macchina;

g) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

Saranno esclusi dal concorso coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Limiti di età

Il limite massimo di età previsto all'art. 2, lettera *b)* è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1918, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948. n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione, o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni, per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quarantacinque anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

b) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di licenziamento;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, e legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioe:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), limitatamente agli aventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatisi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati e invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (decreto-legge 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

I benefici di cui ai numeri 1), 3) e 6) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età.

7) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.
Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 del presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio con l'indicazione della Scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) di essere iscritti nelle matricole del personale navigante della navigazione interna per servizi di coperta o di macchina;

f) di aver compiuto 12 mesi di navigazione in servizio di coperta o di macchina;

g) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

h) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

i) le eventuali condanne penali riportate;

l) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

m) i servizi prestati come impiegati od operai presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti in pubblico impiego;

n) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

o) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda; nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia od unità equiparata.

Art. 5.

Prova di esame

L'esame consisterà in un esperimento pratico da effettuare secondo le modalità che verranno stabilite dalla Commissione esaminatrice. L'esame non si intenderà superato qualora il concorrente non raggiungerà il punteggio di sette decimi.

L'esperimento tenderà ad accertare la capacità del concorrente nell'esecuzione delle seguenti manovre:

condotta di draga in navigazione sul Po, con rimorchio di due bette;

messa in postazione del battello, inizio ed esecuzione di un esperimento di dragaggio;

manovra di passaggio di ponti di barche;

interventi anti incendio, anti falla, anti incaglio e di uomo in mare.

Art. 6.

Avviso per la presentazione alla prova di esame

La data e il luogo in cui si svolgerà la prova di esame sarà comunicata ai candidati con non meno di quindici giorni di anticipo.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto,

g) carta d'identità.

Art. 7.

Formazione delle graduatorie

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine derivante dal punteggio ottenuto nella prova di esame.

In caso di parità si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, comma secondo, della legge 5 marzo 1960, n. 90, ed all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili tenendo conto dei diritti di precedenza o di preferenza previsti in favore dei candidati che si trovano in possesso dei particolari requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di accertare l'idoneità fisica al lavoro ed al servizio nelle mansioni per le quali vengono assunti.

Art. 8.

Avviso per la presentazione dei titoli preferenziali

I candidati che hanno superato la prova di esame debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato dal comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti od assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dello Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal

prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane. i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili presenteranno un certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che la madre o il padre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello tSato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6 su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 10.

Presentazione dei documenti di rito per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare, in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678; n. 678;

2) attestazione rilasciata dal capo dell'ispettorato di porto competente dalla quale risultino gli estremi dell'iscrizione nelle matricole del personale navigante;

3) dichiarazione rilasciata dall'armatore della nave con la quale viene attestato per quanto tempo e con quali mansioni il concorrente ha prestato servizio alle sue dipendenze, con l'indicazione del nome e del numero della nave, delle date di imbarco e di sbarco relative alle singole navi, nonchè delle acque interne in cui la navigazione si è svolta;

4) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 8;

5) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza; o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

6) certificato di godimento dei diritti politici, in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è in corso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 5) e 6) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

7) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

8) certificato, su carta bollata rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego e che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore ai tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

9) i candidati produrranno, inoltre, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto di foglio matricolare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri

1) copia dello stato matricolare in bollo rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dello invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al numero 1) del primo comma;

3) attestazione come al numero 2) del primo comma;

4) dichiarazione come al numero 3) del primo comma;

5) certificato medico come al numero 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato medico ed il documento militare di cui al numero 9 del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nello elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente articolo 7, quarto comma.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova operai di prima categoria (specializzati) nel ruolo degli operai dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la qualifica di capo draga.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 12.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto, con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 13.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà così composta:

un funzionario dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, presidente;

quattro funzionari dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore principale, membri.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di 2ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1965
Registro n. 99 bilancio Trasporti I.G.M.C.T.C., foglio n. 390

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione su carta da bollo da inviarsi al

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . domiciliato in . . . . . . (provincia di . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a due posti di operaio di prima categoria (specializzati), con la qualifica di capo draga nel ruolo del personale operaio dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età, in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di essere iscritto nelle matricole del personale navigante della navigazione interna e di aver compiuto dodici mesi di navigazione su vie d'acqua interna.

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito la licenza . . . presso l'Istituto . . . . . . di essere cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato (o salariato) dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dalla autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia od unità equiparata.

(4837)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a ventisette posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e la legge 3 febbraio 1963, n. 49, recante modificazioni all'art. 4 della predetta legge n. 515;

Ritenuto che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna Borsa valori il relativo concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Ritenuto che presso la Borsa valori di Milano l'ultimo concorso è stato bandito con decreto ministeriale 1° settembre 1958 e che, pertanto, da tale data sono trascorsi circa sette anni;

Ritenuto che le vacanze verificatesi in tale periodo nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano ammontano a ventisette;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano;

Uditi i pareri della Camera di commercio e delle autorità di Borsa di Milano, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Considerato che i predetti pareri sono sfavorevoli alla indizione del concorso;

Ritenuto che, per il disposto dell'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515, i pareri degli organi previsti nell'art. 1 della stessa legge sono obbligatori ma non vincolanti e che, in conseguenza, l'Amministrazione deve bandire il concorso ogni biennio solo che vi siano vacanze nel ruolo degli agenti di cambio ed indipendentemente dall'eventuale parere contrario degli organi previsti nel citato art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Considerato, tuttavia, che i pareri contrari all'indizione del concorso, motivati con l'insufficienza di locali, con la scarsa attività attualmente svolta dagli studi professionali e con la previsione della riforma della legislazione vigente sulle Borse valori, non possono far derogare l'Amministrazione dall'obbligo di osservare precise norme di legge che le impongono di bandire il concorso, solo che ricorrano le precise condizioni del decorso di un biennio dall'ultimo bando e delle effettive vacanze nei posti;

Considerata, inoltre, l'opportunità per l'Amministrazione del tesoro di tenere nella dovuta considerazione le legittime

aspettative degli aspiranti alla partecipazione al concorso, per la quale dalla legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata è fissato un limite massimo di età;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 27 (ventisette) posti di agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Milano.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 400 e firmata di pugno dal candidato, indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dovrà essere presentata, o dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della Commissione esaminatrice - presso l'ufficio dell'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Milano - entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data e luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione, firmati per esteso a cura del funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale o in copia autentica notarile;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una Borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di Borsa valori o l'ufficio titoli di una Banca o quale commissionario di Borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una Borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa valori di Milano nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito. Nei documenti dovrà essere specificata la durata delle attività menzionate;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio di Milano della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*), dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla Camera di commercio competente a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

In tale certificato dovranno essere indicate le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività stesse.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della Commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui allo articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla Commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le Borse valori e gli usi locali di Borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nello ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre Borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, gli interessati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio, mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 272000/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio ciascuno di essi ha la propria residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola o di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre. Analogo documento dovranno presentare i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La Commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro che, dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la Commissione invierà tutti i documenti del concorso nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica e la relazione della stessa graduatoria.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1965
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 16. — LONGO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 5 novembre 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 5 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1964, registro n. 23, foglio n. 371, con cui è stato bandito un concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto ragonieri delle Biblioteche pubbliche statali;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto ragionieri delle Biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 5 novembre 1963, è costituita come segue:

Presidente:

Mollo dott. Antonio, ispettore generale nel Ministero della pubblica istruzione.

Componenti:

Maioli dott. Marcello, direttore di divisione nel Ministero della pubblica istruzione

Gherardi prof. Gherardo, insegnante di ragioneria negli Istituti tecnici;

Solivetti prof. Guido, ordinario di ragioneria e tecnica commerciale all'Istituto tecnico « Gioberti » di Roma;

Puliatti dott. Pietro, direttore di biblioteca di 2ª classe

Segretaria:

Gioffrè dott.ssa Anna Maria, direttore di sezione nel Ministero della pubblica istruzione.

La spesa complessiva, che si presume in L. 500.000 (cinquecentomila) graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1965
Registro n. 45, *foglio n.* 135

(6636)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 5 novembre 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 5 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1964, registro n. 23, foglio n. 371, con cui è stato bandito un concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle Biblioteche pubbliche statali;

Veduto il decreto ministeriale 18 marzo 1965, in corso di registrazione, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato, di cui fa parte anche il dott. Marcello Maioli, direttore di divisione nel Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che il giorno 8 maggio 1965, data in cui si svolgerà la terza prova scritta del suddetto concorso, il dottor Maioli non potrà essere presente perchè impegnato in altra Commissione;

Decreta:

Nella prova del giorno 8 maggio 1965 il dott. Marcello Maioli verrà sostituito, nella sua qualità di componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere in prova, bandito con decreto ministeriale 5 novembre 1963, dal dott. Riccardo Quercia, direttore di divisione nel Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1965
Registro n. 49, *foglio n.* 141

(6637)

Concorso ad un posto di comandato presso il Centro studi di filologia italiana, presso l'Accademia della Crusca, con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Veduto l'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1336, con cui si istituisce presso l'Accademia della Crusca un Centro di studi di filologia italiana allo scopo di promuovere lo studio e l'edizione critica degli antichi testi degli scrittori classici della letteratura dalle origini al secolo XIX;

Veduto l'art. 3 del citato decreto-legge, con cui si stabilisce che possono essere comandati presso il Centro, per il conseguimento dei fini a cui esso intende, insegnanti di ruolo di istituti medi di istruzione;

Veduti gli articoli 5 e 6 del regolamento del Centro, e la modifica approvata con decreto interministeriale 28 giugno 1952;

Apre il concorso ad un posto di comando presso il Centro di studi filologia italiana.

Il concorso è per titoli. Possono parteciparvi quegli insegnanti di ruolo di istituti medi di istruzione i quali abbiano spiccate attitudini agli studi di filologia italiana, a condizione che al momento della pubblicazione del presente bando non abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea (non computando il tempo trascorso in servizio militare quali richiamati alle armi).

Gli aspiranti devono far pervenire entro il 31 ottobre prossimo all'Accademia della Crusca (piazza dei Giudici, 1, Firenze), per mezzo di plico raccomandato con ricevuta di ritorno, domanda su carta legale, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di laurea;

3) notizie in tre esemplari sulla propria operosità scientifica e didattica;

4) lavori a stampa o dattilografati, e qualsiasi altro titolo o documento che essi ritengano utile presentare.

Il vincitore sarà comandato per un triennio e potrà essere confermato per un successivo periodo di non oltre due anni.

Firenze, addì 2 settembre 1965

Il Presidente dell'Accademia della Crusca
Giacomo DEVOTO

(6732)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 19 febbraio 1965, n. 1160, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1964 nei comuni di Albidona, Belmonte Calabro, Campana, Canna, Castroregio, Fiumefreddo Bruzio, Frascineto, Malvito, Nocara, Rovito, San Demetrio Corone (2ª sede), San Giorgio Albanese, San Pietro in Amantea e Scala Coeli;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Cosenza e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso a posti di ostetrica condotta indetto con il bando sopra citato, è costituita come segue:

Presidente:

Nociti dott. Domenico, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Guido dott. Alfonso, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno;

Comite dott. Osvaldo, medico provinciale di 1ª classe;

Concetti prof. dott. Fulvio, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Cosenza;

Cervo dott. Massimo, medico chirurgo specializzato in ostetricia;

Ferraiuolo Elena, ostetrica condotta di Cosenza.

Segretario:

Brancia dott. Giuseppe, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato anche, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Cosenza ed all'albo pretorio della Prefettura di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 28 agosto 1965

Il medico provinciale: DE PRISCO

(6419)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 596 in data 10 febbraio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 2701 del 14 giugno 1963 per i posti di medico condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1965, n. 53;

Visti i propri decreti n. 596-1 e 596-2 con i quali vennero dichiarati i vincitori delle condotte mediche dei comuni di Inverigo, Civate, Mariano Comense, Oliveto Lario e delle condotte consorziali di Asso-Lasnigo e di Locate Varesino-Carbonate;

Atteso che il dott. Toffanelli Giovanni, Bendini Carlo, e Vitale Giovanni hanno rinunciato rispettivamente alle condotte di Civate, Asso-Lasnico, Oliveto Lario;

Interpellati i candidati in ordine di graduatoria, secondo le preferenze delle sedi di condotta indicate nelle rispettive domande di ammissione al concorso e viste le rinunce di alcuni di essi alla nomina alle sedi assegnate;

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Bendini Carlo: comune di Civate;
Venuti Vittorio: consorzio di Asso-Lasnigo;
Petreni Rinaldo: comune di Oliveto Lario.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Como, addì 26 agosto 1965

Il medico provinciale: LUPI

(6465)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2115 del 30 agosto 1964, col quale venne indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo alla data del 30 novembre 1963;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine di votazione e constatata la loro regolarità;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo, indicato in narrativa:

1.	Roggi Giuseppe	punti	70,067	su 120
2.	Resta Marco	»	61,119	»
3.	Polvani Pier Leone	»	60,736	»
4.	Pesce Mario	»	59,598	»
5.	Franceschini Giancarlo	»	57,952	»
6.	Valdambrini Mario	»	57,448	»
7.	Rulli Paolo	»	55,775	»
8.	Rossi Mario	»	54,935	»
9.	Scatena Giovanni	»	54 —	»
10.	Barbieri Manlio	»	53,558	»
11.	Pistolesi Piero	»	53,406	»
12.	Morellini Eugenio	»	52,500	»
13.	Boni Bruno	»	52,500	»
14.	Pampanelli Giuliano	»	45,333	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura di Arezzo, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 18 agosto 1965

Il medico provinciale CIOFFI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2201, di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1963;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211.

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

I seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno segnate, comprese nel concorso di cui alle premesse

1) Roggi Giuseppe: Talla;
2) Resta Marco: Cortona Mercatale;
3) Polvani Pier Leone: Chihignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e; per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura di Arezzo, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Arezzo, addì 18 agosto 1965

Il medico provinciale: CIOFFI

(6227)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C